Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 dicembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 febbraio 1952
Registrato alla Corte dei conti il 16 *giugno* 1952
Registro n. 04 Presidenza, foglio n. 95

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CANEPARO Annibale fu Quinto e di Porta Pairolo Melania, da Occhieppo Inferiore (Vercelli), classe 1905, soldato fanteria, partigiano combattente. — Ardito combattente partigiano si imponeva per eccezionali doti di decisione e di coraggio assumendo incarichi, di giorno in giorno, più importanti. Particolarmente si distingueva nell'attacco condotto contro una formazione tedesca in quel di Tollegno e durante il duro rastrellamento effettuato dal nemico nella Valle dell'Elvo. — Piemonte, settembre 1943-settembre 1944.

CANEPARO Annibale fu Quinto e di Porta Vairolo Melania, da Occhieppo Inferiore (Vercelli), classe 1905, soldato fanteria, partigiano combattente. — Combattente della lotta partigiana, già distintosi per capacità di organizzatore e di animatore, assunto il comando di una divisione di partigiani continuava brillantemente ad affermarsi da questa posizione di comando fornendo belle prove di decisione e di coraggio, infliggendo serie perdite al nemico, distinguendosi in numerosi combattimenti e particolarmente sulla montagna di Andrate. — Piemonte, ottobre 1944-aprile 1945.

CAMPOLMI Carlo di Attilio da Firenze, classe 1901, partigiano combattente. — Patriota di sicura fede subito dopo l'armistizio si dedicava con fervore alla lotta di liberazione molto distinguendosi in Toscana per le sue doti di organizzatore e di animatore e rendendo, con radio trasmittente clandestina ed in circostanze di tempo e di ambiente particolarmente difficili servizi altamente apprezzati nel campo informativo, e per lo stretto collegamento con le formazioni di montagna. — Firenze, settembre 1943-maggio 1944.

CAMPOLMI Carlo di Attilio da Firenze, classe 1901, partigiano combattente. — Partigiano già distintosi in Toscana nella lotta di liberazione per capacità di capo e di organizzatore e per doti di valore, cadeva in mani nemiche. Lungamente e barbaramente interrogato manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando. Fiaccato nella carne, ma non nello spirito ed avviato in un campo di concentramento, riusciva arditamente a fuggire per subito riprendere in Bologna la sua attività di combattente entusiasta e deciso. Rendeva ancora preziosi servizi nel campo organizzativo e nel campo informativo, completando la sua attività con un passaggio attraverso le linee, effettuato con estremo pericolo ed allo scopo di portare importanti notizie e messaggi al Comando Alleato. — Emilia-Toscana, giugno 1944-aprile 1945.

(5866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 2361.

Cambiamento della denominazione del comune di Vauda di Front, in provincia di Torino, in quella di Vauda Canavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 6 dicembre 1950, con la quale il sindaco del comune di Vauda di Front (Torino), in esecuzione della deliberazione 10 luglio 1950, n. 30, del Consiglio comunale, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Vauda Canavese »;

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale di Torino, espresso con deliberazioni della Deputazione n. 28 del 24 novembre 1950 e del Consiglio n. 6-2542 del 9 febbraio 1952;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Vauda di Front, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Vauda Canavese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei dcreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 72. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1952.

Revoca di concessione di piscicoltura nel torrente Bedale Melle.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604 e 11 del decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° luglio 1949, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1939, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1939, registro n. 11 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 282, con il quale sono state date in concessione, a scopo di piscicoltura, per la durata di anni 15, al geom. Nicolino Pietro le acque del torrente Bedale Melle, dalle origini alla confluenza nel Varaita;

Visto il disciplinare relativo alla predetta concessione di piscicoltura, stipulato presso la prefettura di Cuneo il 12 maggio 1939, con il quale il concessionario si è assunto l'obbligo di provvedere annualmente alla semina di non meno di 15.000 avannotti di trota;

Vista la lettera dello Stabilimento ittiogenico di Brescia n. 5211, del 24 aprile 1952, con la quale viene

riferito che, malgrado gli inviti rivolti al concessionario, questi dal 1947 non ha più provveduto all'esecuzione delle semine ittiche previste dal disciplinare;

Vista la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno n. 3669, in data 9 maggio 1952, con la quale questo Ministero ha invitato il predetto sig. Pietro Nicolino a fornire chiarimenti in merito al mancato adempimento degli obblighi ittiogenici entro un termine perentorio, con avvertimento che, in mancanza di risposta, si sarebbe provveduto alla dichiarazione di revoca della concessione;

Considerato che l'interessato, pur avendo ricevuto la predetta comunicazione, come risulta dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata, non ha dato alcun riscontro;

Ritenuto che concorrano le condizioni volute dalla legge per far luogo alla revoca del decreto di concessione di cui trattasi;

Decreta:

La concessione di piscicoltura nel torrente Bedale Melle, nel tratto dalle origini alla confluenza nel Varaita, accordata al geom. Nicolino Pietro di Venasca (Cuneo), con il decreto Ministeriale 1° luglio 1939, è revocata.

Le acque predette si intendono restituite alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la cancellazione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 22 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 242

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1952.

Designazione degli istituti ed aziende, autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, ammessi a compiere con l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito) le operazioni di che all'art. 18, lettere a), b) e c) della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I sotto elencati istituti ed aziende, autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, sono ammessi a compiere con l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, citata in premessa, le operazioni di che all'art. 18, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge stessa:

Istituto Mobiliare Italiano;

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Banca di credito finanziario (Mediobanca);

Banca centrale di credito mobiliare (Centrobanca)

Ente finanziamenti industriali;

Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro;

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer);

Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1952.

Composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco dei depositi bancari e postali di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, relativo allo sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito soggetti al blocco per effetto delle ordinanze alleate;

Sentito il parere del Ministro per le finanze, come da lettera del 6 novembre 1952;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è composta come appresso:

Presidente:

un Sottosegretario di Stato al Tesoro.

Vice presidenti:

il direttore generale del Tesoro e il diretttore generale della Finanza straordinaria.

Membri:

due funzionari amministrativi di grado non inferiore al 7° della Direzione generale del Tesoro; due funzionari di grado non inferiore al 7° della Direzione generale della Finanza straordinaria; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; due rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato; un funzionario della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

Segreteria:

un funzionario della Direzione generale della finanza straordinaria, ed in sua vece un funzionario della Direzione generale del Tesoro, che disimpegneranno le funzioni di segretario per l'esame delle istanze di sblocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332. — GRIMALDI

(6246)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1952.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione per il controllo della combustione per il triennio 1° novembre 1952-31 ottobre 1955.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1949, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione per il triennio 1° novembre 1949-31 ottobre 1952;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali competenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° novembre 1952-31 ottobre 1955, è composto dei signori:

1) Dalla Torre ing. Leone; 2) Rivoira cav. Guglielmo; 3) Ferro-Luzzi ing. Giovanni; 4) Posanzini dottor Amedeo; 5) Crocchi dott. Guido; 6) Spaggiari dottor Mario; 7) Masci ing. Filippo; 8) Indaco ing. Vincenzo; 9) Zomak dott. Carlo; 10) Ghezzi rag. Pietro; 11) Tricomi ing. B. Saro; 12) Pace dott. Giuseppe: in rappresentanza degli industriali;

Tafuri ing. Adriano: in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

1) Battistini prof. ing. Giulio; 2) Roma prof. ingegnere Francesco; 3) Marchesi ing. Giulio; 4) Bacci Giuseppe; 5) Bulgarelli dott. Paolo; 6) Rossano dottor Raffaele: di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori Battistini prof. ing. Giulio e Roma prof. ing. Francesco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1952
Registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n. 259

(6220)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1952.

Revoca e sostituzione del decreto Ministeriale 25 agosto 1952 concernente la modificazione dei confini della zona faunistica delle Alpi compresa nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visti i pareri della Federazione italiana della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940 che delimita i confini della zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1942 che modifica i confini della zona suddetta compresa nella provincia di Cuneo;

Considerato che il successivo decreto Ministeriale 25 agosto 1952, recante ulteriori modifiche agli stessi confini della medesima zona compresa nella provincia di Cuneo, avrebbe dovuto tener conto di quelle già disposte col citato decreto Ministeriale 24 agosto 1942;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 25 agosto 1952 che modifica i confini che delimitano la zona faunistica delle Alpi compresa nella provincia di Cuneo è revocato e sostituito dal presente.

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, i confini della zona faunistica delle Alpi, compresa nella provincia di Cuneo, delimitati con il decreto Ministeriale 15 aprile 1940 e col successivo decreto Ministeriale 24 agosto 1942, sono modificati come segue:

Dal monte Granero lungo il confine francese sino a monte Ceriana - da monte Ceriana lungo il confine con la provincia di Imperia per Ponte di Nava - lungo il Passo di Prale - Casale Caprauna - Caprauna - Rocca di Bozzaro - Vignole - lungo il confine con la provincia di Savona sino al confine con la provincia di Asti e lungo esso sino al fiume Tanaro - lungo il fiume Tanaro sino al ponte sulla strada statale n. 29 - strada statale n. 29 sino al bivio strada provinciale Alba-Barolo - strada provinciale Alba-Barolo-Narzole sino al fiume Tanaro (Gabbetti) - fiume Tanaro sino a Bastia Mondovì - ferrovia sino a Mondovì - strada provinciale per Villanova Mondovì - Pianfei - ponte sul torrente Pesio - torrente Pesio per Chiusa Pesio - strada Chiusa Pesio, Peveragno, Boves - stazione di Boves - Fontanelle - Borgo San Dalmazzo - strada per Narbona - Vignolo - Cervasca - Santo Stefano - Caraglio - Dronero - da Dronero lungo la strada per Morra - Busca - Costigliole Saluzzo - lungo la strada sino a Saluzzo - strada Saluzzo, Revello - da Revello ad Envie - Madonna dell'Oca - Barge - Bagnolo Piemonte sino a quota 372 nel confine con la provincia di Torino - lungo il confine con la provincia di Torino sino a monte Granero sul confine francese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(6155)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1952.

Approvazione dello statuto dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), costituito con legge 25 luglio 1952, n. 949.

Lo statuto, composto di n. 23 articoli, risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Statuto dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito)

Art. 1.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto, abilitato ad operare nel territorio nazionale, ha sede legale e Direzione in Roma.

Art. 2.

L'Istituo provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli istituti e le aziende di cui al comma precedente possono operare con l'Istituto, al fine di conseguire l'integrazione delle proprie disponibilità finanziarie per operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito dallo Stato:

per L. 15 miliardi, mediante versamento a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

per L. 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nei limiti di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale ed interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258;

dai trasferimenti, a partire dal 1° luglio 1953, delle somme nette, per capitale ed interessi, rivenienti dal rientro dei finanziamenti concessi ai sensi dei decreti luogotenenziali 8 maggio 1946, n. 449, e 2 giugno 1946, n. 524; dell'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675 e della legge 30 agosto 1951, n. 952.

b) dal fondo di riserva di cui all'art. 19.

Art. 4.

Per lo svolgimento della sua attività, l'Istituto si vale dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui all'articolo precedente;

b) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui allo art. 2:

a) riscontare gli effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) effettuare finanziamenti contro cessione, in garanzia, totale e parziale, di crediti concessi come al paragrafo a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dagli istituti ed aziende di cui all'art. 2, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

Le singole operazioni di riscontro di cui al paragrafo a) e quelle di finanziamento di cui al paragrafo b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.

E' fatto divieto all'Istituto di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali.

Art. 6.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di cui all'art. 2 passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui all'articolo precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro e designati:

a) cinque, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette, dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana, due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane, due dall'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane;

c) tre, dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Il Consiglio generale elegge il proprio presidente, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo a).

Per la validità della elezione del presidente, da farsi, inizialmente, nella prima riunione del Consiglio generale e, successivamente, ogni triennio, è richiesta la presenza di almeno dodici membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il Consiglio generale elegge altresì, con la stessa procedura uno dei propri componenti che dovrà sostituire il presidente del Consiglio generale in caso di assenza o impedimento, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo a).

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto al compimento del triennio.

Le funzioni di segretario del Consiglio generale, quando non siano affidate ad un membro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un funzionario dell'Istituto designato dal Consiglio.

Art. 9.

Il Consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno otto giorni prima della data fissata

per la riunione al domicilio di ciascun consigliere. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma spedito due giorni prima e indicante, in forma sintetica, la materia da trattare.

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre.

In sessione straordinaria il Consiglio generale può essere convocato per deliberazione del Consiglio di amministrazione, o del Collegio dei sindaci, o per invito dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 22, oppure su richiesta di almeno otto componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni, consacrate a verbale da trascriversi in apposito libro, sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ciascuna riunione, che è firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 10.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere ai Consigli di amministrazione e alla Direzione degli istituti ed aziende esercenti il credito a medio termine di che all'art. 2.

Ai dipendenti dello Stato possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite, ai membri residenti fuori Roma spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una diaria nella misura che sarà stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La qualità di componente il Consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o ufficio dell'Istituto, fatta eccezione per la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 11.

Spetta al Consiglio generale:

a) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto è abilitato a compiere;

b) stabilire, annualmente, la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti ed aziende di cui all'art. 2 e che dovrà essere fissato in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascuno dei predetti istituti ed aziende a favore di medie e piccole imprese industriali;

c) designare quattro membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12;

d) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi ed uno supplente ai sensi dell'art. 16;

e) approvare il bilancio dell'Istituto entro il 30 aprile di ogni anno;

f) fissare, annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei Comitati tecnici;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, da approvarsi ai sensi del successivo art. 22;

h) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio generale in caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, il quale assume la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione;

b) quattro dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza, si applicano le norme per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Ai consiglieri di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale.

Un consigliere di amministrazione, designato dal Consiglio medesimo, sostituisce il presidente del Consiglio di amministrazione in caso di temporanea assenza o impedimento.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, quando non siano affidate ad un membro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un funzionario dell'Istituto designato dal Consiglio.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione da consacrarsi a verbale da trascriversi in un apposito libro, si prendono a maggioranza assoluta; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ciascuna riunione. Il verbale, trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto che non siano riservati al Consiglio generale.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 5;

b) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate;

c) stabilire i saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) proporre al Consiglio generale le modifiche al presente statuto;

e) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni ed i servizi dell'Istituto;

f) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio e il conto economico nonchè la relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

g) nominare, su designazione del proprio presidente, il direttore dell'Istituto e determinare le condizioni di impiego;

h) nominare e revocare, su proposta del direttore, il personale strettamente necessario, fissandone le condizioni di impiego;

i) designare il funzionario che sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento;

l) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione in caso di temporanea assenza o impedimento;

m) deliberare la eventuale costituzione di Comitati tecnici e fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento di essi.

Le facoltà di cui al presente articolo non sono delegabili neppure in caso di urgenza.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Egli autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari ed a qualsiasi autorità, la firma del consigliere di amministrazione che sostituisce il presidente del Consiglio di amministrazione costituisce la prova legale della sua assenza od impedimento.

Art. 16.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

b) due dal Consiglio generale dell'Istituto, a termini dell'art. 11, scelti tra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per il tesoro;

d) uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto con il criterio di cui sopra, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati; essi esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione, su designazione del proprio presidente; la scelta deve essere fatta tra persone che abbiano svolto funzioni direttive in istituti od aziende di credito.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi; provvede alla istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; provvede in genere, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore viene sostituito da un funzionario designato dal Consiglio di amministrazione; di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità, la firma del funzionario che sostituisce il direttore costituisce la prova legale della sua assenza o impedimento.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le disponibilità liquide sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 19.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1953.

Gli utili netti della gestione sono accantonati in un fondo di riserva, il quale deve essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; i relativi interessi vanno in aumento del fondo di riserva.

Le perdite nette di esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio dal quale risultano, sono portate a riduzione del fondo di riserva di cui al precedente comma e, qualora in esso non trovino totale copertura, sono per la differenza riportate a nuovo.

Art. 20.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più di un terzo del fondo di dotazione dell'Istituto, quale risulta alla stessa data di accertamento delle perdite, il Consiglio generale dovrà darne comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio perchè, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, siano adottati i provvedimenti del caso.

Art. 21.

Ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6.

Art. 22.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme modificatrici ed integratrici.

Art. 23.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1952.

Approvazione dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418;
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della « Cassa per il credito alle imprese artigiane », costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 e trasformata con legge 25 luglio 1952, n. 949.

Lo statuto, composto di n. 25 articoli, risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Art. 1.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, modificato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, ha personalità giuridica propria.

La Cassa, abilitata ad operare nel territorio nazionale, ha sede e Direzione in Roma.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi delle imprese artigiane come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa.

A decorrere dal 30 luglio 1952 è fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane. Alla liquidazione delle operazioni in essere a detta data, effettuate dalla Cassa sia presso la propria Direzione centrale sia attraverso le dipendenze dei propri partecipanti, si provvederà ai sensi dell'art. 22.

Art. 3.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) il Banco di Napoli;
b) il Banco di Sicilia;
c) la Banca nazionale del lavoro;
d) il Monte dei Paschi di Siena;
e) l'Istituto bancario San Paolo di Torino;
f) il Banco di Sardegna;
g) l'Istituto centrale delle banche popolari italiane;
h) l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
i) le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria;
l) le Banche popolari cooperative;

m) le Casse rurali ed artigiane;
n) la Sezione di credito dell'Ente Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Industrie (E.N.A.P.I.).

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potranno essere autorizzati ad operare con la Cassa altri istituti od aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dal fondo di dotazione formato:
di L. 500 milioni conferiti ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per L. 250 milioni dallo Stato e per L. 50 milioni ciascuno dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia;
e di L. 5000 milioni versati dallo Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in unica soluzione.
b) dal fondo di riserva ordinario di cui all'art. 19 del presente statuto;
c) dal fondo di riserva straordinario di cui all'art. 19 del presente statuto.

Art. 5.

Per lo svolgimento della sua attività, la Cassa si vale dei seguenti mezzi:
a) fondo di dotazione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, che per la quota di L. 500 milioni affluirà gradualmente ai sensi dell'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
b) obbligazioni di cui sia autorizzata l'emissione dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
c) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la autorizzi a contrarre direttamente.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Cassa compie le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui all'art. 3:
a) riscontare gli effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come al paragrafo *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le operazioni di risconto di cui al paragrafo *a*) e quelle di finanziamento di cui al paragrafo *b*) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese artigiane.

Art. 7.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti e dalle aziende di cui all'art. 3 passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui all'articolo precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Art. 8.

Sono organi della Cassa:
a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:
a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
b) nove dal Ministro per il tesoro, dei quali: cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale tra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari italiane, uno dall'Ente nazionale per le Casse rurali ed artigiane;
c) due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

Il Consiglio generale elegge il proprio presidente, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo *a*).

Per la validità della elezione del presidente, da farsi, inizialmente, nella prima riunione del Consiglio generale e, successivamente, ogni triennio, è richiesta la presenza di almeno dodici membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il Consiglio generale elegge pure, con la stessa procedura, uno dei propri componenti che sostituirà il Presidente del Consiglio generale in caso di assenza o di impedimento, scegliendolo tra i membri di cui al paragrafo *a*).

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto sino al compimento del triennio.

Le funzioni di segretario del Consiglio generale, quando non siano affidate a un membro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un funzionario della Cassa designato dal Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun consigliere generale. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma spedito due giorni prima della riunione e indicante, per sommi capi, la materia da trattare.

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre.

In sessione straordinaria il Consiglio generale può essere convocato su deliberazione del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci, oppure su invito dell'organo di vigilanza di cui all'art. 23 o su richiesta di almeno otto componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni, consacrate in un verbale da trascriversi in apposito libro, sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ciascuna riunione, che è firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 11.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere ai Consigli di amministrazione e alle Direzioni degli istituti e delle aziende di cui all'art. 3.

A dipendenti dello Stato possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Ai componenti residenti fuori Roma spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una diaria nella misura che verrà fissata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La qualità di componente il Consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio della Cassa, fatta eccezione per la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 12.

Spetta al Consiglio generale:
a) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;
b) stabilire, annualmente, la percentuale delle operazioni effettuate da ciascuno degli istituti ed aziende di cui all'art. 3 che la Cassa potrà assumere;
c) designare, ogni triennio, i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 13;
d) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi e uno supplente, ai sensi dell'art. 17;
e) approvare, annualmente, il bilancio della Cassa;
f) fissare, annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
g) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche al presente statuto, da approvarsi ai sensi dell'art. 24;

h) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio generale in caso di temporanea assenza od impedimento;

i) ricevere dal Consiglio di amministrazione la comunicazione delle operazioni effettuate.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, il quale assume la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione;

b) quattro dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza, si applicano le norme per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Ai consiglieri di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, da consacrarsi in un verbale da trascriversi in apposito libro, si prendono a maggioranza assoluta; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri che non siano riservati al Consiglio generale.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) designare un proprio membro per la sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 6;

c) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate;

d) stabilire i saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) proporre al Consiglio generale le modifiche al presente statuto;

f) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni ed i servizi della Cassa;

g) predisporre il bilancio e il conto economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

h) nominare, su designazione del proprio presidente, un direttore della Cassa e determinarne le condizioni di impiego;

i) designare il funzionario che sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento;

l) nominare e revocare, su proposta del direttore, il personale strettamente necessario per l'istruttoria delle operazioni e fissare le condizioni di impiego del personale stesso;

m) convenire con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane le condizioni alle quali gli altri servizi della Cassa possono essere affidati all'Istituto stesso.

Le facoltà di cui al presente articolo non sono delegabili neppure in caso d'urgenza.

Art. 16.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

Egli autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito della Cassa risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari ed a qualsiasi altra autorità, la firma del consigliere di amministrazione che sostituisce il presidente del Consiglio di amministrazione costituisce la prova legale della sua assenza o impedimento.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, il quale ha le funzioni di presidente del Collegio sindacale;

b) due dal Consiglio generale della Cassa, a termini dell'art. 12, scelti tra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per il tesoro;

d) uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale della Cassa, scelto con il criterio di cui al paragrafo *b*), e uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati; essi esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Art. 18.

Il direttore della Cassa è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del proprio presidente; la scelta deve avvenire tra persone che abbiano svolto funzioni direttive in istituti od aziende di credito.

Il direttore ha alle sue dipendenze il personale; provvede alla istruttoria delle domande di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; cura i rapporti con l'Italcasse per quanto concerne la migliore attuazione della convenzione; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore viene sostituito da un funzionario designato dal Consiglio di amministrazione; di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità, la firma del funzionario che sostituisce il direttore costituisce la prova legale della sua assenza o impedimento.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione ed a quelle dei Comitati di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 19.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti che risultano dal bilancio annuale della Cassa, dedotta l'aliquota del 50 % da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti agli istituti partecipanti fino a concorrenza del 4 % del fondo di dotazione da essi conferito.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinario.

I fondi di riserva ordinario e straordinario devono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; i relativi interessi vanno in aumento dei fondi di riserva.

Art. 20.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre i fondi di riserva, più di un terzo del fondo di dotazione della Cassa, il Consiglio generale dovrà darne comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per i provvedimenti che si ritenesse opportuno di adottare.

Art. 21.

Presso la Cassa è istituito un fondo di L. 1.500 milioni per il concorso statale, nella misura massima del 3 %, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti ed aziende di cui all'art. 3.

L'importo del fondo sarà conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di L. 300 milioni all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Le concessioni dei contributi sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa o dal consigliere che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento e da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio e della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni del Comitato assistono il direttore della Cassa ed il Collegio dei sindaci.

Il Comitato tecnico di cui ai comma precedenti è convocato con l'osservanza dell'art. 14 del presente statuto; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre dei suoi membri.

I limiti e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 22.

Alla liquidazione dei finanziamenti diretti e delle altre operazioni, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, effettuati dalla Cassa a tutto il 29 luglio 1952, la Cassa provvede con gestione autonoma ai sensi dell'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per la liquidazione di cui al precedente comma, la Cassa si avvale del Comitato previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, presieduto dal presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e composto da quattro rappresentanti degli altri istituti fondatori, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e dal direttore generale dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

I componenti il Comitato stesso nominati alla data del 29 luglio 1952 restano in carica fino al termine della liquidazione stabilito al 31 dicembre 1956.

Quando si verifica una vacanza per i membri del Comitato, il presidente ne provocherà la sostituzione da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Il nuovo membro durerà in carica fino al termine di cui al precedente comma.

Le adunanze si tengono nei modi stabiliti dal precedente art. 10 e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato interviene il Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 17.

Il direttore della Cassa partecipa alle riunioni del Comitato ed ha voto consultivo, qualora non faccia già parte del Comitato stesso per altro titolo.

Spetta al Comitato:

a) deliberare sulla liquidazione delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo; in particolare autorizzare le transazioni, le rinuncie e le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Cassa non sia stato ancora estinto;

b) autorizzare la eliminazione dei crediti divenuti inesigibili;

c) riconoscere lo stato di inadempimento dei debitori nei confronti della Cassa ed accertare la perdita ai fini dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, per dar corso alla procedura prevista dal successivo comma;

d) approvare il bilancio annuale della gestione autonoma da comunicare al Consiglio generale.

L'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Cassa, sarà regolata a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e giusta quanto disposto con l'art. 50 della legge 25 luglio 1952, n. 949. A questo fine la deliberazione del Comitato che accerta la perdita sarà notificata al Ministero del tesoro ai fini dell'esecuzione degli impegni di garanzia dello Stato. Nella notificazione sarà indicato l'ammontare del debito insoluto per capitale, interessi ed accessori.

Gli utili eventualmente conseguiti sono assegnati con la osservanza del precedente art. 19.

Art. 23.

A norma dell'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418:

1) le operazioni effettuate dalla Cassa e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza;

2) la Cassa è esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito;

3) in compenso la Cassa corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di cent. 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 24.

La Cassa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto Ministeriale 17 aprile 1948.

Le modifiche al presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1952.

Modificazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Seriola e Serioletta », con sede nel comune di Casalmoro (Mantova).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1952, registro n. 17, foglio n. 31, con il quale è stato costituito il consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Seriola e Serioletta », con sede nel comune di Casalmoro (Mantova);

Visto lo schema di statuto deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 29 marzo 1947, con voto unanime di tutti gli intervenuti all'adunanza, i quali rappresentano la possidenza di Ha. 121.75.68 su Ha. 179.66.93 dell'intero comprensorio;

Considerato che la modifica dei confini territoriali del Consorzio deve essere effettuata secondo il disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e che, pertanto, all'ultimo comma dell'art. 4 dello schema di statuto in esame devono essere aggiunte le seguenti parole: « con l'osservanza del disposto dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando l'ammissione di nuovi utenti implichi modifica del comprensorio consortile »;

Ritenuto che le altre norme non danno luogo a rilievi; a termini degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

E' approvato con la modifica indicata nella narrativa, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Seriola e Serioletta », con sede nel comune di Casalmoro (Mantova), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 29 marzo 1947, e che, munito del visto ministeriale, forma parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

(6218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Zibello (Parma), dell'estensione di ettari 302, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale della Viola;

est: strada comunale detta « Via Larga » e strada comunale del Cocchino;

sud: nuovo collettore di Rigosa;

ovest: vecchio collettore di Rigosa e strada comunale del Chiavicone.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Gubbio, località Montanaldo (Perugia), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: proprietà di Gatti Fausto Opera Pia Ospedale Monacelli Ruggero Uomini Originari di Costacciaro Torrente Aquina;

est proprietà di Monacelli Ida e Vanda Fosso Caldese;

sud: proprietà di Bonarelli Benveduti Maria Gaggiotti Ubaldo Monacelli Nazareno fu Vincenzo Corneli dottor Enrico;

ovest: strada comunale Montanaldo-Castiglione Bonarelli Benveduti Maria.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Nocera Umbra (Perugia), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord e *ovest*: strada Clementina;

est e *sud*: strada e fosso di Vallefeggio.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Città della Pieve (Perugia), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fosso Nestorello, dalla sorgente fino alla confluenza del fosso Nestore;

est: dalla confluenza del fosso Nestore con il fosso Nestorello fino alla strada statale Umbro-Casentinese n. 71;

sud: dal confine con la provincia di Terni, strada statale n. 71 fino al bivio della strada interpoderale denominata Potassa;

ovest: dal bivio della strada interpoderale denominata Potassa, lungo la stessa fino alla sorgente del fosso Nestorello.

(6196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei titoli delle già Società delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che il giorno 29 gennaio 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già Società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

79ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 420 attualmente vigenti;

87ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 688 sulle 2878 attualmente vigenti;

57ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 3954 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1953, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 274

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	645 —
» Firenze	624,90	641 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,95	644 —
» Napoli	624,90	643,30
» Palermo	624,90	645 —
» Roma	624,93	643,50
» Torino	624,94	639 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	642,50

Media dei titoli del 22 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,15
Id. 3,50 % 1902	66,80
Id. 3 % lordo	86,25
Id. 5 % 1935	98,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,75
Id. 5 % 1936	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,45

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	209877	15.000 —	Nigro Oreste fu Giovanni, domiciliato in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Nigro *Adele* fu Giovanni ved. de Filpo, domiciliata in Napoli, e Gatto Isabella fu Vincenzo ved. Nigro, domiciliata in Napoli.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Nigro *Maria Adelaide Elisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	108909	630 —	Pistono *Pietro Orazio* fu Dalmazzo, minore sotto la patria potestà della madre Gianino Mariannina, domiciliata in Fiorano Canavese (Aosta).	Pistono *Orazio* fu Dalmazzo, minore, ecc., come contro.
Id.	108910	210 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	346367	402,50	Capocci *Cecilia Virginia* fu Amedeo, minore sotto la patria potestà della madre Picano Domenica fu Saverio vedova Capocci, domiciliata a Cassino (Caserta).	Capocci *Cecilia Virgilia* fu Amedeo, nubile, domiciliata in Cassino (Caserta).
Id.	360529	77 —	Capocci *Virginia* fu Amedeo, minore ecc., come sopra.	Come sopra.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5% (1951) Serie 49ª	470	25.000 —	Tamborrino *Wanda* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Ferri Evelina fu Francesco vedova Tamborrino, domiciliata in Ostuni, con usufrutto vitalizio a questa ultima.	Tamborrino *Raffaela, Maria Wanda* fu Francesco, minore, ecc., come contro, e con usufrutto come contro.
Id. Serie 54ª	448	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 35ª	462	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1959)	5446	7.500 —	Signetti Giuseppe Pietro fu *Pietro*, domiciliato a Torino, vincolato.	Signetti Giuseppe Pietro fu *Giuseppe*, domiciliato a Torino, vincolato.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5899)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Silvio Radaeli fu Francesco, nato a Cagliari il 3 maggio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Genova nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(6211)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra ferrovieri di Salerno, con sede in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 dicembre 1952, la Società cooperativa di consumo fra ferrovieri di Salerno, con sede in Salerno, costituita con atto 29 febbraio 1944 per notaio Francesco Falvella di Salerno, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avvocato Diodato Carbone.

(6226)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo A della sede centrale (grado 8° dell'organico dell'Ente).

Il presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con deliberazione 24 novembre 1952, n. 3711, ha indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario amministrativo in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale della sede centrale, cui possono partecipare coloro che siano in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche e sociali o in economia e commercio, conseguita presso una delle Università della Repubblica.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale del l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — Servizio affari generali e personale, piazza Adriana n. 2, Roma — entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) la lingua straniera (francese, inglese, tedesco o spagnolo) della quale il candidato abbia conoscenza.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non superato i 35 alla data del presente bando.

Tale limite è elevato a cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

La elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra o di mutilato o invalido per la lotta di liberazione mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante e coloro che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla autorità giudiziaria, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali o in economia e commercio.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L. 65 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, i candidati.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 8.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica necessaria a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, l'estratto di atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno di detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta da bollo.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/OD del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato della concessione medesima (modello 69) rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di uno dei suddetti documenti è ammessa la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 24 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dai 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno attestare la predetta qualità del genitore con uno dei documenti di cui alla lettera *f*);

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nella condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, nella quale risiedono, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 nonchè lo stato di famiglia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La legalizzazione delle firme sui documenti da allegare alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine precedentemente stabilito o di quelle non corredate da tutti i prescritti documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni pubbliche.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'ammissione al concorso di che trattasi potrà essere negata con delibera non motivata del presidente dell'Opera.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) economia politica e scienza delle finanze;

d) nozioni di statistica;

e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra;

f) elementi di storia civile dell'Italia dal Rinascimento ai giorni nostri;

g) una lingua straniera, a scelta del candidato, fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte, che verteranno soltanto sulle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*), si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con apposito provvedimento ed i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove stesse saranno tenute.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione del personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A* dello Stato.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione del personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione esaminatrice del concorso.

Roma, addì 28 novembre 1952

Il presidente: CANTALUPPI

(6165)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1953

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto e il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1953.

Le relative prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 21, 22, 23 e 24 aprile 1953, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 26 marzo 1953, corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e l'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 10 dicembre 1952

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 32. — OLIVA

(6228)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto di decreto Ministeriale 10 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro Tesoro n. 7, foglio numero 261, col quale è stato indetto un concorso per esami a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1952, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1953;

Ritenuta la necessità in relazione all'art. 10 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bari, Bologna, Milano, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a centottantaquattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale del 10 marzo 1952, avranno luogo a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Palermo nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1952
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 28. — GRIMALDI

(6247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a ventuno posti di ruolo speciale transitorio di istruttore pratico nei corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 4 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a ventuno posti di ruolo speciale transitorio di istruttore pratico nei corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale;

Riconosciuta a norma dell'art 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a ventuno posti di ruolo speciale transitorio di istruttore pratico nei corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale, indetto con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

N.	Candidato	Punti
1.	Abbate Luigi fu Domenico	punti 125,90
2.	Tardonato Luigi fu Girolamo	» 125,75
3.	Pignataro Giovanni di Pasquale	» 125,60
4.	Farabollini Bruno fu Arturo	» 122,098
5.	Babini Federico fu Ercole	» 99 —
6.	Garra Vito di Giuseppe	» 96,196
7.	Ferrari Alfredo di Pietro	» 91 —
8.	Pischiutti Elio di Giuseppe	» 86 —
9.	Lotteri Luciano di Luigi	» 85,614
10.	Basile Vincenzo di Giovanni	» 74 —
11.	Villa Carlo di Enrico	» 73 —
12.	Guatta Andrea fu Andrea	» 71,50
13.	Losito Nicolasaverio fu Carmine	» 70,50
14.	Cini Cesare di Pilade	» 70,25
15.	Dobrilla Sergio fu Francesco	» 69,666
16.	Spagnolo Francesco di Salvatore	» 68,353
17.	De Martis Paolo di Pietro	» 67,387
18.	Bigozzi Renato fu Guido	» 67,332
19.	Simonacci Emanuele fu Eustachio	» 66,332
20.	Baldelli Luigi fu Pellegrino	» 65,166
21.	Di Simone Antonio fu Francesco	» 64,166
22.	De Lucia Gennaro di Gaetano	» 63,666
23.	Alò Aldo fu Emilio	» 62,832
24.	Barillà Domenico di Vincenzo	» 62,282
25.	Di Cola Vincenzo Giovanni di Domenicantonio	» 61,293
26.	Angrisani Umberto fu Felice	» 61,166
27.	Dal Molin Renato di Giovanni	» 60,843
28.	Preti Giancarlo di Giuseppe	» 58,832
29.	Iacapraro Giovanni fu Roberto	punti 57,463
30.	Masotti Miro di Luigi	» 57 —
31.	Vassalli Mario fu Amedeo	» 56,33
32.	Rubeo Aldo fu Giovanni	» 56 —
33.	Cavallini Libero di Oreste	» 54,832
34.	Di Carlo Edmondo fu Giuseppe	» 54,162
35.	Gavazzi Angelo di Erminio	» 53,916
36.	Garabello Enzo di Giovanni	» 51,25
37.	Nazzaro Vincenzo fu Pellegrino	» 50,828
38.	Stefani Albano di Ernesto	» 50,332
39.	Scrofani Salvatore fu Emanuele	» 48,642
40.	Bianchini Elio di Francesco	» 46,50
41.	Spione Antonio di Vincenzo	» 46,166
42.	Ghidini Ovilio di Giuseppe	» 46 —
43.	Sconamila Giuseppe di Domenico (invalido di guerra)	» 45,48
44.	Colagrossi Elio di Gregorio	» 43,50
45.	Maganetti Alberto di Pietro	» 43,50
46.	Resasco Giovanni di Giuseppe	» 41,832
47.	Simeone Domenico di Emilio	» 41,666
48.	De Lucia Giovanni di Custode	» 40,996
49.	Castelnuovo Angelo Dante di Enrico	» 40,666
50.	Di Modica Giovanni di Giuseppe	» 40,578
51.	Burresi Fernando di Sinogrande	» 40,332
52.	Fumolo Augusto di Antonio	» 36,50
53.	Dragotto Ercole di Antonino	» 36,493
54.	Romeo Luigi di Demetrio	» 34,375
55.	Rolla Mario di Emilio	» 33,33
56.	Zangaro Serafino di Domenico	» 30,996
57.	Lucarini Franco di Secondo	» 30,33
58.	Scotto Andrea di Agostino	» 28,126
59.	Fulfaro Achille fu Francesco	» 27,997
60.	Palmerani Elio di Aldo	» 21 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1952
Registro n. 47, foglio n. 202. — D'ELIA

(6146)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Scifo Carmelo di Gaetano avverso i risultati del concorso a cattedre di storia e filosofia nei licei e istituti magistrali riservato ai reduci e assimilati, di cui al bando 4 luglio 1947.

(6208)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.